

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 491 del 20 maggio 2019**

**Ordinanza commissariale 18 novembre 2016, n. 268 «Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» - presa d'atto di economie**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Richiamata l'ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 16 e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati nel tempo i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi finalizzati alla riparazione ed al ripristino con miglioramento sismico o alla demolizione e ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo che abbiano subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati inagibili (ESITI E0, E1, E2, E3).

Ricordato che, per l'attuazione della succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., si è stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Considerato che la più volte citata ordinanza n. 16 e s.m.i. ammette che i contributi possano essere concessi anche a favore delle eventuali attività produttive in esercizio presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma, purché escluse dai contributi ai sensi dell'ordinanza n. 13, del 20 febbraio 2013, nonché per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura sia riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della citata ordinanza n. 13 e s.m.i..

Preso atto del fatto che, nell'ambito Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto di supporto al Comitato Istituzionale di indirizzo, i Sindaci avevano più volte segnalato:

- che fra tutte le domande di contributo pervenute entro i termini, vi era la presenza di numerose istanze relative ad interventi di riparazione con miglioramento sismico di immobili di tipo

produttivo - in particolar modo agricoli -, tipologie di edifici meno conosciute dal personale tecnico in forza ai Comuni;

- che per la specifica tipologia dei fabbricati rurali, i termini per il completamento degli interventi di ripristino/ricostruzione, così come fissati dall'Unione Europea con le Decisioni «Aiuti di Stato» risultavano essere ravvicinati, con l'effettivo rischio - nel caso in cui le istruttorie non fossero concluse in tempi rapidi - di vedere vanificati i benefici economici concessi per la ricostruzione da parte del Commissario;
- che numerosi progetti relativi agli edifici di civile abitazione e d'impresa presentavano significativi interventi strutturali di miglioramento sismico.

Valutato che l'analisi delle scelte progettuali degli edifici sopra indicati, per natura stessa dei fabbricati e delle opere da eseguire, richiedevano competenze specialistiche proprie di tecnici esperti, spesso non rinvenibili fra il personale tecnico a servizio dei Comuni.

Vista la propria precedente ordinanza 18 novembre 2016, n. 268 «ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. - Supporto tecnico specialistico ai Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», con la quale, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze segnalate dai sindaci, è stato messo a disposizione dei Comuni che ne avessero necessità un contributo forfetario di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni istruttoria di progetti completata a valere sull'ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i., finalizzato all'incarico di eventuali consulenti esperti, esterni alla Amministrazione comunale, che potessero collaborare alle istruttorie dei progetti relative agli edifici residenziali e/o produttivi.

Dato atto del fatto che la succitata ordinanza n. 268 fissava in complessivi € 142.100,00 (centoquarantaduemilacento/00) [n. 406 istruttorie max X € 350,00] la spesa massima erogabile a tal fine ai Comuni richiedenti, stabilendo che gli oneri trovassero copertura sui fondi di cui all'art. 13 del decreto legge n. 78/2015, trasferiti sul conto di contabilità speciale n. 5713 aperto presso la Banca d'Italia - sez. Tesoreria di Milano, intestato al Commissario delegato, che presentava la necessaria disponibilità di cassa.

Dato atto altresì del fatto che, ai sensi dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della più volte citata ordinanza Commissariale n. 268 e recante i «Requisiti per l'incarico dei professionisti e le modalità di richiesta, rendicontazione ed erogazione del contributo forfetario per l'assistenza tecnica specialistica finalizzata al completamento delle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati a valere sull'ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i.», tale contributo forfetario era riconoscibile solo ed esclusivamente per le istruttorie concluse con ordinanza sindacale di ammissibilità o di non ammissibilità emessa nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017.

Vista la nota del Soggetto Attuatore del 26 febbraio 2018, protocollo n. C1.2018.0000923, con la quale veniva sollecitato ai Comuni l'invio delle rendicontazioni finali in ordine al supporto tecnico specialistico affidato ai sensi dell'ordinanza n. 268, fissando un termine per il relativo inoltro al 30 marzo 2018.

Preso atto del fatto che, entro la scadenza prescritta, sono pervenute le rendicontazioni finali dei seguenti Comuni: Borgofranco Sul Po, Moglia, Ostiglia, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, Serravalle a Po.

Dato atto che, a seguito di istruttoria tecnico-contabile di effettiva ammissibilità al contributo ed in forza del preciso incarico ad esso affidato dal punto 5. della più volte citata ordinanza n. 268, il Soggetto Attuatore ha riconosciuto ed erogato i rispettivi contributi spettanti nel seguente modo:

Comune	Decreto di Liquidazione	Contributo Spettante Liquidato
Borgofranco Sul Po	Decreto n. 112/2017	€ 349,99
Moglia	Decreto n. 92/2018	€ 3.500,00
Ostiglia	Decreto n. 67/2018	€ 700,00
Quistello	Decreto n. 98/2018	€ 7.699,97
San Benedetto Po	Decreto n. 68/2018	€ 4.550,00
San Giacomo delle Segnate	Decreto n. 114/2017 e Decreto n. 91/2018	€ 9.099,95
Serravalle a Po	Decreto n. 1/2018	€ 350,00
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI:		€ 26.249,91

## Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 24 maggio 2019

Ravvenuta la sostanziale definizione finale degli effetti dei provvedimenti disposti con la citata ordinanza n. 268.

Ritenuto conseguentemente di dover procedere ad accertare l'economia di spesa, pari a complessivi € 115.850,09, derivante dopo l'attuazione della più volte citata ordinanza Commissariale n.268.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la cessazione dell'efficacia della propria precedente Ordinanza Commissariale 18 novembre 2016, n. 268 «Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. - Supporto tecnico specialistico ai Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», per avvenuto decorso dei termini di validità della stessa ed esaurimento degli aventi diritto;

2. di individuare in € 26.249,91 la spesa finale erogata per l'attuazione della stessa;

3. l'accertamento di economie per complessivi € 115.850,09 a valere sui fondi assegnati al Commissario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 78/2015, trasferiti dal Bilancio dello Stato sul conto di contabilità speciale n. 5713 aperto presso la Banca d'Italia - sez. Tesoreria di Milano ed intestato al Commissario delegato;

4. di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana